



Seduta del: **14.10.2010** Numero Progressivo: **109**

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. ART.10 , CO II - VICE SEGRETARIO GENERALE.

✓ Pubblicata all'Albo Pretorio
in data 08.11.2010
Reg. n. 307

DELIBERAZIONE GIUNTA

- ORIGINALE
- COPIA

L'anno **2010 (duemiladieci)** il giorno **14 (quattordici)** del mese di **ottobre** alle ore **17.00** nella Residenza del Comune di Vignola.

Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenza			presenza	
	SI'	NO		SI'	NO
Francesco Lamandini	x		Carlo Leonelli	x	
Monica Amici	x		Giorgio Montanari	x	
Germano Caroli	x		Emilia Muratori	x	
Daria Denti	x		Davide Fava (Assessore in sostituzione di Maria Laura Reggiani)	x	

Assiste il Segretario generale

dott. Carmelo Stracuzzi

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, il sig. **Francesco Lamandini**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell'Unione a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Annotazioni d'archivio

- Direzione Generale

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. ART.10 , CO II - VICE SEGRETARIO GENERALE.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visto:

- l'art. 97 comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo in casi di vacanza, assenza o impedimento;
- l'art. 36 dello Statuto dell'Unione Terre di Castelli concernente la figura del Segretario generale;
- l'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 29 dicembre 2001;

Preso atto che il D.Lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii, (Testo Unico degli Enti Locali), all'art. 97, comma 4, dispone i ruoli e le funzioni del Segretario al fine di svolgere i compiti di collaborazione e di funzione di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Rilevato che il II comma dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Unione Terre di Castelli prevede che le funzioni di vicesegretario generale possano essere esercitate cumulativamente con quelle di preposizione ad una direzione;

Ritenuto opportuno ed utile modificare tale previsione normativa estendendo la possibilità di nomina anche a favore di figure di carriera dirigenziale e direttiva dell'Unione e dei Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli, per essere sempre in grado di garantire soluzioni di continuità e funzionalità dell'ente;

Ritenuto necessario, per le motivazioni suddette, procedere con l'integrazione della norma si riformula il II comma dell'art. 10 dando atto che le funzioni di Vicesegretario possono essere, altresì, esercitate da un Dirigente di uno dei Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli e/o da un dipendente di categoria D) in possesso della laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile della Struttura Organizzazione e gestione giuridica del personale in ordine alla regolarità tecnica e non rilevando al momento parere contabile, ai sensi art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano ed accertato nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare la norma, per le motivazioni predette, art. 10, II comma, prevedendo che le funzioni di Vicesegretario possono essere esercitate anche da un Dirigente di uno dei Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli e/o da un dipendente di carriera direttiva "categoria D)" in possesso della laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia dell'ente e dei Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli; per conseguenza l'art. 10 viene così riformulato:

"art.10 VICE SEGRETARIO GENERALE:

1. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i dirigenti, coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni, sostituendolo nei casi di vacanza, assenza, impedimento.
2. Le funzioni di Vicesegretario generale, che investono la generalità dell'apparato comunale, possono essere esercitate cumulativamente con quelle di preposizione ad una direzione ed essere, inoltre, estese alla figura di un Dirigente di uno dei Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli e/o ad un dipendente di carriera direttiva "categoria D)" in possesso della laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia dell'Unione Terre di Castelli e dei Comuni ad esso aderenti."